



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

2° SETTORE PIANIFICAZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

C O P I A

Determinazione n. 60 del 20/04/2012

Oggetto: CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MINERBIO ALL'ING. GENISE GIUSEPPINA

L'anno DUEMILADODICI il giorno VENTI del mese di APRILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 30/12/2011 di approvazione del Piano Economico di Gestione 2012 con la quale i Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa e Responsabili di Servizio sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse all'oggetto, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dai vigenti regolamenti dei contratti;
- il provvedimento sindacale prot. n. 2968 del 01/03/2012 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Premesso che:

- nell'ambito della gestione degli immobili di proprietà comunale, nell'annualità 2012 il Comune di Minerbio prevede la stipula di nuove locazioni o concessioni amministrative per alcuni alloggi e l'alienazione di alcune unità immobiliari;
- a partire dal 1 luglio 2009, ai sensi dei D.Lgs. nn. 192/2005 e 311/2006, del Regolamento d'attuazione del D.P.R. 59/2009 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 158/2009), è previsto l'obbligo di redigere l'attestato di certificazione energetica (ACE) per le singole unità immobiliari vendute, anche sotto i 1000 mq (sia esistenti che di nuova costruzione) da esibire al futuro acquirente, prima dell'effettuazione della compravendita immobiliare;
- a partire dal 1 luglio 2010 è divenuto obbligatorio altresì produrre l'ACE a cura del proprietario per ogni contratto di locazione stipulato dopo tale data;
- per la redazione di tale atto è necessario rivolgersi a professionisti accreditati presenti in appositi elenchi della Regione Emilia Romagna;
- detti Soggetti Certificatori sono poi tenuti a trasmettere l'attestato di certificazione energetica all'Organismo regionale di Accreditamento ottenendo il codice univoco di identificazione dell'attestato;

Rilevato che al fine di consentire le procedure suddette, si rileva ora la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico relativo alla redazione di alcuni attestati di certificazione energetica (ACE) ad un professionista esterno;

Rilevato che:

- la tipologia ed il valore del servizio da affidare esternamente rientrano nella fattispecie e nel limite di spesa individuati dall'Amministrazione per l'utilizzo delle procedure in economia ai sensi dell'art. 125, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
- il valore del servizio, inferiore ai 40.000,00 €, consente all'Amministrazione l'affidamento diretto dello stesso, in base a quanto previsto dall'art. 125, comma 11 del D. Lgs. n. 163/2006, ultimo periodo ;
- il vigente "Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori", approvato con Delib. C.C. n. 51 del 14/09/2009, ai sensi dell'Art. 4 c. 2 prevede la possibilità di affidare direttamente anche prestazioni tecniche professionali il cui importo sia non superiore ai € 20.000,00 IVA esclusa;
- ,nella classificazione dei servizi acquisibili ai sensi delle norme succitate rientrano anche le prestazioni professionali;

Richiamata la determinazione n. 4/2007 del 29 marzo 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici;

Considerato che risulta necessario provvedere all'affidamento dell'incarico ad un professionista esterno, non rilevando compatibilità con la dotazione organica della struttura interna comunale dell'incarico suddetto;

Considerato che è stato interpellato come professionista esterno l'Ing. Genise Giuseppina, con studio a Medicina (BO) in via Portonovo n. 3533, iscritta all'albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 7827/A e regolarmente accreditata all'albo dei certificatori energetici della Regione Emilia Romagna al n. 01356, di comprovata esperienza nel settore ed in possesso delle capacità necessarie per lo svolgimento dell'incarico;

Vista a tal riguardo l'offerta di prestazione professionale registrata al protocollo generale al numero 5022 in data 17/04/2012 pervenuta dall'Ing. Genise Giuseppina con studio in Via Portonovo n. 3533 a Medicina (BO);

Ritenuta congrua l'offerta proposta dall'Ing. Genise Giuseppina;

Valutato che nel corso dell'anno 2012 saranno necessari almeno 7 attestati di certificazione energetica, di cui sei relativi ad alloggi dotati di riscaldamento autonomo e uno con riscaldamento centralizzato;

Ritenuto pertanto opportuno affidare l'incarico professionale predetto all'Ing. Genise Giuseppina, con studio a Medicina (BO) in via Portonovo n. 3533 per l'importo complessivo di € 1.824,68 (IVA e CNPAIA inclusi);

Su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Brintazzoli Emanuela;

VISTI:

- il decreto legislativo 163/2006;
- il decreto legislativo 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per quanto esposto nella parte narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. di conferire, per i motivi espressi in premessa, incarico professionale per la redazione di attestati di certificazione energetica di immobili di proprietà del Comune di Minerbio come descritto nell'allegata bozza di disciplinare per complessivi € 1.824,68 (IVA e CNPAIA inclusi) all'Ing. Genise Giuseppina, con studio a Medicina (BO) in via Portonovo n. 3533;
2. di impegnare la somma complessiva di € 1.824,68 (IVA e CNPAIA inclusi) imputandola all'intervento 1010603 registrazione interna corrispondente al cap.lo 770 "Consulenze e spese progettazioni" del bilancio di previsione 2012 (i.s. 307), Codice siop 1307;
3. di provvedere alla liquidazione dei compensi a presentazione di regolari fatture vistate dal Responsabile del Secondo Settore per la regolarità della fornitura e congruità dei prezzi nell'ambito dell'impegno assunto;
4. di dare atto che verrà sottoscritto dal Responsabile del 2° Settore il rispettivo disciplinare di incarico contenente le norme che regolano l'espletamento da parte del professionista incaricato delle attività affidate e di cui si approva lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore

f.to

3° SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO

Visto per la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Minerbio lì, 28/04/2012

F.to Il Responsabile del Settore



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ALLEGATO A) ALLA DETERMINA D'IMPEGNO N. 60 DEL 20/04/2012

DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MINERBIO

L'anno duemiladodici (2012), addì () del mese di nella
Residenza Municipale, sono presenti:

Ing. Mario Colombo in qualità di Responsabile del 2° Settore "Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio" del Comune di Minerbio, domiciliato per la carica presso il Comune di Minerbio in via Garibaldi n. 44 e autorizzato alla stipula con provvedimento sindacale --- del 01/03/2012, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, 3 comma, lett. c), del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, (P.I. 00530291202 - Cod. Fisc. 01042870376);

Ing. Giuseppina Genise, con studio a Medicina (BO) in via Portonovo n. 3533, iscritta all'albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n. 7827/A e regolarmente accreditata all'albo dei certificatori energetici della Regione Emilia Romagna al n. 01356, di seguito denominata "professionista";

PREMESSO

che con determinazione n. 60 del 20/04/2012 si affidava al suddetto professionista incarico per la redazione di attestati di certificazione energetica di alloggi di proprietà del Comune di Minerbio e contestualmente si assumeva il relativo impegno di spesa di complessivi € 1.824,68 (IVA + CNPAIA inclusi);

CIO' PREMESSO

L'Amministrazione Comunale di Minerbio (BO), tramite il Responsabile del 2° Settore "Gestione Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio" conferisce al professionista, che accetta, l'incarico professionale definito e regolato dal presente disciplinare, nella forma di scrittura privata ed avente quindi per le parti forza di Legge a norma dell'art. 1372 del codice civile.

ART. 1 OGGETTO DELL'INCARICO

In richiamo alla determinazione del Responsabile del Secondo Settore n. 60 del 20/04/2012 il Committente affida al Professionista, che accetta, l'incarico professionale per la redazione di attestati di certificazione energetica.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ART. 2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nella redazione dell'attestato di certificazione energetica di alloggi di proprietà del Comune di Minerbio, valutando la prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull'edificio esistente, mediante procedure di rilievo, anche strumentali, diagnostiche sull'edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica.

L'Amministrazione Comunale fornirà su richiesta del Professionista incaricato tutti gli atti, documenti, dati, elaborati e quant'altro in possesso ed utili al fine dello svolgimento dell'incarico affidato.

Nelle prestazioni sono inoltre comprese tutte le attività per produrre il servizio in argomento secondo la normativa vigente.

Gli elaborati prodotti dovranno essere conformi a quanto predisposto dal Responsabile del Procedimento in stretto contatto e coordinamento con l'Amministrazione Comunale.

Gli atti prodotti dovranno essere consegnati in n. 3 copie cartacee.

ART. 3 SUBAPPALTO

Il Professionista Incaricato, qualora intendesse avvalersi del subappalto, dovrà essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale, comunicando tempestivamente a quest'ultima il nominativo dei soggetti individuati.

Anche qualora il subappalto venisse autorizzato, resta impregiudicata la responsabilità del Tecnico Incaricato sia nei confronti dell'Amministrazione comunale che di altri soggetti.

ART. 4 CONSEGNA DELLA PRATICA – PENALI E RITARDI

La documentazione oggetto del presente incarico dovrà essere consegnata al Comune entro il termine di giorni **30 (trenta)** decorrenti dalla avvenuta comunicazione di affidamento dell'incarico in argomento. Possono essere concesse proroghe per eventuali sopravvenute difficoltà e maggiori onerosità di incarico.

La documentazione dovrà essere consegnata al Comune di Minerbio. Alla documentazione dovrà essere allegata un elenco analitico di tutti i singoli elaborati consegnati all'Amministrazione.

Ogni ritardo comporterà, salvo i casi di concessione di proroga per forza maggiore e per



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

giustificati motivi, l'applicazione di una penale computata in ragione del 1% dell'onorario complessivo per ogni giorno di ritardo, da trattenere sul saldo del compenso.

Nel caso in cui il ritardo ecceda i gg. 30, l'Amministrazione potrà, con atto motivato e salvo il proprio diritto al risarcimento di danni effettivamente subiti, stabilire la revoca dell'incarico senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per il rimborso spese.

Il professionista, in caso di particolari impedimenti ovvero di motivazioni imprevedute ed imprevedibili, potrà richiedere adeguate proroghe per i termini indicati al presente articolo.

ART. 5 COMPENSI, RIMBORSI SPESE E PAGAMENTI

Per le prestazioni di cui all'oggetto, il compenso spettante al Professionista è stabilito in **€ 1.824,68 (di cui € 1.450,00 imponibile, € 58,00 CNPAINA, € 316,68 IVA 21%)**, che verranno corrisposti dietro emissione di regolare fattura o nota pro-forma in un'unica soluzione e mediante atto di liquidazione da predisporre a cura del Responsabile del 2° Settore.

Convenendo che i tempi necessari per l'espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi, connessi alla liquidazione, non consentono l'effettuazione del pagamento entro il termine di giorni 30, previsto dalla Direttiva del Parlamento Europeo n. 2000/35/Ce dell'8/8/2000 ai fini della decorrenza di interessi moratori, si fissa concordemente il termine di giorni **90 (novanta)** dal ricevimento della fattura, per la decorrenza di interessi moratori in caso di mancato pagamento, fermo restando l'impegno di questa Amministrazione a provvedere quanto prima al pagamento.

Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile o riconducibile all'amministrazione committente, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

L'amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei vincoli imposti dal patto di stabilità degli anni 2012/2013, di effettuare i pagamenti in un'unica



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

soluzione entro 90 giorni dalla presentazione di regolare fattura al protocollo generale da emettersi successivamente alla comunicazione del Responsabile del Procedimento del singolo Comune di avvenuta regolare fornitura del servizio. In tal caso il Professionista nulla avrà da pretendere.

ART. 6 PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e gli atti predisposti dal Professionista, resteranno di piena ed assoluta proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione avrà diritto alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati prodotti anche in caso di revoca dell'incarico.

Per il resto, al Professionista sono riservati i diritti d'autore dell'opera a norma di legge.

ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti articoli, salvo cause di forza maggiore o impedimento non dipendente dal professionista, potrà comportare la risoluzione del presente rapporto professionale, fatti salvi i diritti di rivalsa dell'Amministrazione Comunale committente per gli eventuali danni connessi.

Nell'ipotesi in cui il professionista non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente disciplinare d'incarico, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione scritta comunicata formalmente al professionista con un anticipo di almeno 15 gg., a suo insindacabile giudizio, può revocare motivatamente l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato.

L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

Nel caso di motivata revoca dell'incarico, al professionista spetterà, senza altro compenso, il pagamento degli onorari per le prestazioni svolte liquidati conformemente alla normativa attualmente in vigore.

In caso di inadempimento del Professionista Incaricato che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dal Comune, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, per porre fine all'inadempimento, lo stesso Comune avrà la facoltà di considerare risolto il contratto.

In ogni caso, il Comune potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Professionista Incaricato con raccomandata a.r., nei seguenti casi:



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'appaltatore nella procedura di gara;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto;
- mancato adempimenti degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta e/o nelle specifiche tecniche;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- qualora si verificassero da parte del Professionista Incaricato inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Professionista Incaricato;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al contratto;
- per interruzione non motivata del servizio;
- per cessazione anticipata del servizio;
- per inadempienze reiterate, nel corso del medesimo anno, per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali.

Resta inteso, inoltre, che in deroga all'art. 1495 C.C. il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni.

In tutti i casi di risoluzione, il Comune ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del danno.

ART. 8 ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

Il presente contratto è nullo nel caso in cui non venissero rispettate le condizioni imposte dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 9 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ LEGGE 136/2010

Ai sensi dell'art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari), Legge 13 Agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia (G.U. n. 196 del 23 Agosto 2010) l'incaricato si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ART. 10 RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'incarico, per fondati motivi e/o giusta causa, con preavviso di almeno 2 giorni solari da comunicarsi con raccomandata AR. In tal caso il compenso spettante sarà determinato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte e debitamente documentate e da calcolarsi al momento della revoca dell'incarico affidato.

ART. 11 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie che potessero sorgere relativamente alla esecuzione della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa, il Foro competente è quello di Bologna. E' esclusa la competenza arbitrale.

Il professionista dichiara inoltre di non trovarsi per l'espletamento dell'incarico in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

ART. 12 EFFETTI DELL'INCARICO

La presente convenzione è impegnativa per il professionista dopo la sua sottoscrizione, e per l'Amministrazione comunale all'esecutività, ai sensi di legge, della determina relativa all'impegno di spesa per l'affidamento dell'incarico.

ART. 13 SPESE DI CONVENZIONE

Le spese relative alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del presente disciplinare e ogni altra inerente e conseguente saranno interamente a carico dell'incaricato.

Il presente Disciplinare di incarico è da registrare solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

ART. 14 INCOMPATIBILITÀ

Il professionista dichiara, sotto la propria responsabilità, che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per l'espletamento di incarichi professionali per conto di enti pubblici; che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto.



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

ART. 15 PRIVACY

Le Parti, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni, informano che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Agli effetti della registrazione del presente atto se ne dichiara il valore in € 1.450.00 (oneri di legge e fiscali esclusi).

Il presente atto redatto in triplice copia viene letto dalle parti che lo dichiarano conforme alla loro espressa volontà e lo sottoscrivono in segno di completa accettazione.

Il relativo impegno di spesa è stato assunto con Determinazione del Responsabile di Settore N. 60 del 20/04/2012.

IL RESPONSABILE DEL SECONDO SETTORE
"Pianificazione, Gestione e Sviluppo del Territorio"
Ing. Colombo Mario

Per integrale accettazione

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
Ing. Genise Giuseppina